



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 91/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 12 luglio 2016, composta dai Magistrati:

Dott.	Massimo VALERO	Presidente f.f. - relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa	Daniela ALBERGHINI	Referendario

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del comune di **Pavone Canavese (To)**, con nota n. 1857 del 02.03.2016, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 04.03.2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista deliberazione n. 33 del 6 aprile 2016, con la quale questa Sezione, dopo aver dichiarato soggettivamente ed oggettivamente ammissibile la richiesta di parere in oggetto, ne ha sospeso l'esame in attesa della decisione sul deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite della questione di massima di cui alla deliberazione stessa;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23 del 20 giugno 2016;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo e relatore ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del comune di Pavone Canavese (To), con la nota in epigrafe, dopo aver richiamato alcuni precedenti pareri della magistratura contabile in merito, ha chiesto di conoscere se i rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti di altre amministrazioni locali ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 possano ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010. Il Sindaco ha specificato che il ricorso all'istituto suddetto consentirebbe al Comune, con popolazione pari a n. 3.895 abitanti alla data del 31/12/2015, di far fronte alla carenza di personale in organico e di svolgere i servizi comunali indispensabili per la collettività, in attesa che si perfezionino le procedure di collocamento del personale di ruolo soprannumerario degli Enti di area vasta e che, comunque, si possa procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Con deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG del 6 aprile 2016 questa Sezione ha sospeso l'esame della richiesta di parere in esame, sottoponendo al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, la seguente questione di massima: *"se i rapporti di lavoro instaurati da un Comune con i dipendenti di altre amministrazioni locali ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 possano ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010"*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20 giugno 2016 la Sezione delle autonomie ha affrontato la questione interpretativa di cui in premessa, ritenendo che vada risolta nel senso che "i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, non trovano applicazione nei casi in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, gli Enti utilizzano l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro

settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all'Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale.

Tali condizioni si verificano allorché gli Enti di cui al richiamato comma 557 utilizzano le prestazioni del dipendente in modo contestuale e reciproco ovvero in posizione di comando, secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell'atto autorizzativo o in apposita convenzione nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, a garanzia dell'invarianza della spesa complessivamente considerata.

A tal fine, l'Ente che autorizza l'utilizzo a tempo parziale o in posizione di comando del proprio dipendente a tempo pieno dovrà verificare in concreto che i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, computando figurativamente nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010 l'importo delle economie realizzate nell'ambito del lavoro flessibile".

Conclusivamente, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta da questa Sezione con la suddetta deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni".

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deciso nell'adunanza del 12 luglio 2016.

F.to Il Presidente f.f. - relatore
dott. Massimo Valero

Depositato in Segreteria il 12/07/2016
Il Funzionario Preposto
F.to dott. Federico Sola